



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice dott. Giulia Marzia Locati ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **9072/2016** promossa da:

FERRARO ANTONIA, assistito dall'avv. **CAVAIUOLO ANTONELLA**

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

CITY CLEAN SRL, in persona del legale rappresentante

-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-

OGGETTO: Altre ipotesi

All'udienza di discussione odierna il procuratore della ricorrente ha concluso come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 25 agosto 2016 ANTONIA FERRARO si è rivolta al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, affermando di essere stata assunta dalla CITY CLEAN S.R.L. il 13 marzo 2013; di aver sottoscritto il 10 giugno 2014 un verbale di conciliazione giudiziale che prevedeva l'assegnazione della ricorrente, alle dipendenze della CITY CLEAN S.R.L., presso gli appalti dei Condomini di via Tessa n. 2 e Corso di Porta Nuova n. 6 dal lunedì al venerdì per un totale di 20 ore settimanali; che dal 1 dicembre 2014 la resistente aveva ridotto unilateralmente l'orario di lavoro della ricorrente per 2 ore giornaliere, modificando unilateralmente l'orario di lavoro in 10 ore settimanali in luogo delle 20 ore contrattualmente previste, anche in violazione dell'art. 33 CCNL Imprese Pulizie, a norma del quale l'orario minimo contrattuale previsto deve essere di almeno 14 ore settimanali. La FERRARO ha così concluso: "*NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e*



rgl n. 9072/2016

dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere la somma di € 5.997,00 a titolo di differenze retributive per l'illegittima riduzione oraria da 20 ore a 10 ore settimanali operata dalla convenuta a partire dal 1.12.2014 o nella somma minore o maggiore che si dovesse ritenere di giustizia, oltre interessi e rivalutazione; NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in caso di mancato accoglimento della domanda in via principale, accertare comunque la violazione dell'orario di lavoro contrattuale minimo previsto dalla contrattazione collettiva di settore a partire dal 1.12.2014 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 2.398,00 a titolo di differenze retributive per l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro al di sotto del minimo contrattuale pari a 14 ore settimanali o nella somma minore o maggiore che si dovesse ritenere di giustizia, oltre interessi e rivalutazione; IN OGNI CASO: condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore della scrivente procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c."

Nonostante regolare notifica, CITY CLEAN S.R.L. è rimasta contumace.

All'udienza odierna, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato alla discussione e, all'esito della camera di consiglio, decide dando lettura della sentenza.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.

Dai documenti versati in atti dalla ricorrente emerge che la FERRARO e CITY CLEAN S.R.L. avevano convenuto che la lavoratrice avrebbe prestato la propria attività lavorativa per venti ore settimanali (cfr. verbale di conciliazione prodotto come doc. n. 2). La ricorrente ha dedotto che dal dicembre 2014 la datrice decideva unilateralmente di ridurre l'orario di lavoro a dieci ore settimanali. La circostanza è confermata dal fatto che nelle buste paga si passa dal part time al 50% al part time al 25% (cfr. doc. n. 1). Parte resistente, rimanendo contumace, non ha dato prova del fatto che tale riduzione fosse stata concordata tra le parti. Come è noto infatti *"la modifica del contratto relativa alla durata della prestazione lavorativa (..) può realizzarsi mediante novazione contrattuale ma occorre un accordo tra le parti che renda obbligatorio un diverso (...) orario di lavoro"* (cfr. ex multis Corte d'Appello di Torino sentenza del 14.12.2000).

I conteggi di cui al ricorso paiono correttamente redatti in base alla accertata durata del rapporto ed alla retribuzione oraria di cui alle buste in atti nonché conforme alla normativa del settore applicabile. Parte resistente non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo



rgl n. 9072/2016

onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., con la conseguenza che la stessa deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente euro 5.997,00. Dal giorno di maturazione delle singole mensilità spettano altresì a parte ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri del dm n. 55/2014 e tenuto conto dell'attività processuale svolta, seguono la soccombenza. Le stesse devono essere distratte in favore del procuratore avv. Cavaiuolo Antonella, dichiaratasi antistatario nel ricorso.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa o assorbita ogni diversa domanda, azione o eccezione

Accerta e dichiara che CITY CLEAN S.R.L. deve corrispondere a ANTONIA FERRARO euro 5.997,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, per l'effetto,

Condanna CITY CLEAN S.R.L. a corrispondere a ANTONIA FERRARO euro 5.997,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

Condanna CITY CLEAN S.R.L. a rimborsare a ANTONIA FERRARO le spese di causa, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. Cavaiuolo Antonella, antistatario.

Milano, 21 novembre 2016

IL GIUDICE

Dott.ssa Giulia Marzia LOCATI

